

# OBBLIG. PECUNIAR.

1277: Debito di somme di denaro

Monete che non ha corso legale  
 Debito di somme di moneta non avente corso leg.

Principio monometallico  
 =  $\parallel$  principio generale <sup>(debito)</sup>  
 (effettivo) (legale)

Debito di valuta (le somme di denaro antiche l'ogg. della moneta)

Debito di valore (danno da risarcimento) <sup>in denaro</sup>  
 debiti aventi ed oggi le denno di una somma di denaro  
 ma queste non coltuse l'ogg della moneta per tutti  
 le le parti <sup>contrattuale</sup>  
<sup>estremamente</sup>

1282

Interessi: corrispettivi o compensativi   
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{legale} \\ \text{convenzionale} \end{array} \right.$   
Amolousimo (tutela del debitore da usura)  
 (f. sull'art. 1282)  
 (limitate: tutela del)

interessi monetari

Imputazione dei pagamenti  $\left\{ \begin{array}{l} \text{tutela del creditore} \end{array} \right.$

1224<sup>2</sup>

Danno da svalutazione

al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore, sebbene l'ultima risarcimento sebbene che sia stata convenuta le misure degli interessi

Prove del danno  $\left\{ \begin{array}{l} \text{positiv provato} \\ \text{fatto notorio} \\ \text{le ser. unite dello supreme corte} \rightarrow \text{sett. unilaterale} \end{array} \right.$   
 Pag. in contanti